



## Privacy: è il Pubblico ministero a dare notizia degli illeciti al Garante

Non il Procuratore della Repubblica ma il Pubblico ministero assegnatario del procedimento deve informare “senza ritardo” il Garante per la privacy qualora abbia notizia di specifici reati in materia di protezione dei dati personali. È quanto stabilito nel protocollo d’intesa sottoscritto dalla Procura della Repubblica di Roma e il Garante per l’attuazione delle norme introdotte dal D. Lgs. 101 del 2018. L’informativa deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell’istruzione, da parte del Garante, dei procedimenti amministrativi eventualmente correlati al fatto di reato.

Fornire le modalità attuative della norma che impone al Pubblico ministero di informare senza ritardo il Garante qualora abbia notizia di specifici reati in materia di **protezione dei dati personali**, consentendo quindi il migliore esercizio dell’azione di accertamento di eventuali illeciti e coordinando nella maniera più efficiente i **procedimenti sanzionatori**, penale e amministrativo. È questo l’obiettivo del un protocollo d’intesa sottoscritto dalla Procura della Repubblica di Roma - nella persona del Procuratore Giuseppe Pignatone - e il Garante per la protezione dei dati personali - nella persona del Presidente Antonello Soro - per l’attuazione delle nuove norme sulla protezione dei dati personali introdotte dal d.lgs. 101 del 2018.

A comunicarlo il Garante per la protezione dei dati personali con comunicato stampa dell’8 gennaio 2018.

È tenuto alla comunicazione il **pubblico ministero** assegnatario del procedimento e non il Procuratore della Repubblica. La ragione di questa scelta risiede nella specifica competenza propria del primo in ordine al procedimento stesso ed è motivata dalle esigenze di **celerità dell’informazione**.

Il protocollo individua inoltre, nell’avvenuta notifica, all’indagato e al difensore, dell’avviso di **conclusione delle indagini**, il momento a partire dal quale deve essere effettuata, appunto senza ritardo, la comunicazione al Garante degli elementi necessari ai fini dell’accertamento di eventuali illeciti in materia di protezione dei dati personali correlati al fatto di reato. Tale scansione procedimentale, si legge nel protocollo, consente di rispettare nella maniera più rigorosa il **segreto investigativo** in relazione al procedimento penale in corso e l’efficienza dell’azione del Garante, limitando la comunicazione ai casi nei quali gli elementi acquisiti siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

Il protocollo ha **efficacia biennale** ed è soggetto a rinnovo tacito, salvo contrario avviso delle parti.